

Foreign fighters: soggetti di diritto internazionale?

di Salvo Licciardello

Abstract

Come si colloca il fenomeno dei *foreign fighters* nel quadro del diritto internazionale? I 'combattenti stranieri' sono o non sono soggetti di diritto internazionale? A queste e altre domande prova a rispondere l'autore in questo articolo. Partendo dalla definizione generale dei 'soggetti di diritto internazionale' e soffermandosi sulle diverse dottrine, si cercherà di comprendere meglio, anche dal punto di vista giuridico, la natura dell'attuale minaccia.

Profilo dell'autore

Salvo Licciardello si è laureato a Catania in Scienze della Difesa e della Sicurezza con una tesi su *I foreign fighters: profili internazionali, giuridici e d'intelligence*. Frequenta il master in Studi internazionali strategico-militari, nell'ambito del 18° Corso ISSMI, presso il Centro Alti Studi della Difesa.

Keyword

foreign fighter, soggettività, diritto internazionale

L'attuale fenomeno dei *foreign fighters*, i combattenti stranieri che si uniscono alle milizie di altri Paesi, non rappresenta certo una novità nello scenario bellico internazionale. In considerazione, però, dei recenti eventi che li hanno visti protagonisti, tra l'altro, di attentati sul territorio europeo può essere importante comprenderne il posizionamento, anche dal punto di vista della loro soggettività internazionale.

Il fenomeno dei *foreign fighters*, così come lo intendiamo in epoca contemporanea, ha avuto origine e si è sviluppato dapprima in Francia e in Inghilterra. Già negli anni '80 e '90, così come nello scorso decennio, i Servizi antiterrorismo europei hanno documentato l'esistenza di un vasta attività di reclutamento nelle periferie delle grandi città, finalizzata a formare giovani *mujaheddin* da impiegare successivamente in zone caratterizzate da conflitti. Il *foreign fighter* appare – secondo molti studiosi e analisti del settore – come parte di una evoluzione del terrorismo che, dopo la risposta dell'Occidente e l'aumento dei controlli a seguito dell'11 settembre, ha abbandonato i grandi gesti preferendo un'organizzazione sul modello del franchising, strutturata in piccoli gruppi indipendenti o reclutando un numero sempre crescente di giovani, da addestrare, formare e reinserire nelle società e nei paesi di provenienza come insospettabili cittadini europei.

Una definizione di *foreign terrorist fighters* si può trovare nella Risoluzione ONU n. 2178/2014, che li descrive come «individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in,

Questo articolo è pubblicato nell'ambito delle iniziative della sezione Il mondo dell'intelligence nel sito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica all'indirizzo www.sicurezzanazionale.gov.it.

Le opinioni espresse in questo articolo non riflettono necessariamente posizioni ufficiali o analisi, passate o presenti, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict».

Da tale definizione è possibile estrapolare tre elementi fondanti ed essenziali. Il primo è il carattere 'straniero' dei combattenti. Il secondo la loro qualifica come 'terroristi'. Il terzo la loro 'partecipazione ad un conflitto armato'. Quanto al primo carattere, la nozione sembrerebbe, ad una prima lettura, escludere la situazione in cui un individuo lasci il proprio Paese di residenza per tornare nel proprio Paese di origine. È il caso, per esempio, di un siriano residente in uno stato europeo che si diriga in Siria. Tuttavia, alla luce dell'oggetto e dello scopo della risoluzione, l'interpretazione corretta della congiunzione 'o' tra residenza e nazionalità, pare quella maggiormente estensiva a ricomprendere anche le situazioni appena delineate. Più complesso, potrebbe apparire il riferimento al carattere terrorista dei *foreign fighters* associato alla loro partecipazione a un conflitto armato. Per comprendere i possibili esiti problematici di una tale definizione di combattente straniero terrorista, occorre, infatti, prendere le mosse dal tema della possibile esistenza di un conflitto armato e della questione della qualificazione giuridica della presenza dei *foreign fighters* secondo il diritto internazionale umanitario. Anzitutto, sebbene la tesi sostenuta dagli Stati Uniti continui ad essere quella della perdurante esistenza di un conflitto armato di carattere non internazionale con Al-Qaeda, si è sottolineato da più parti che la 'guerra al terrore' debba in realtà distinguersi secondo le sue componenti. Si dovrà verificare in ogni caso il superamento della soglia individuata, per i conflitti armati internazionali, dall'art. 2 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, nell'esistenza di un conflitto tra Stati, e, per i conflitti interni, nell'esistenza di scontri di una certa intensità tra le forze armate di uno Stato e gli insorti oppure tra gruppi organizzati all'interno di uno Stato¹.

Mercenari, insorti o legittimi combattenti?

In via preliminare, occorre precisare che i *foreign fighters* non ricadono nella categoria dei mercenari in base al diritto dei conflitti armati internazionali, certamente perché non soddisfano la condizione di «essere motivati da scopo di lucro»². Quanto dunque allo status dei combattenti stranieri in Siria³, essi entrano a far parte del gruppo organizzato del sedicente Stato Islamico (Isis o Daesh, secondo l'uso comune nei paesi arabi), che costituisce una parte non-statale del conflitto armato non-internazionale, sottoposto all'art. 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra e al diritto internazionale consuetudinario in materia⁴. Tuttavia, l'identificazione dei membri del gruppo armato è significativa essenzialmente dal punto di vista della protezione della popolazione civile che non può essere oggetto di attacco, mentre rappresenta un punto fermo il principio per cui gli insorti non sono legittimi combattenti e possono essere puniti, compresi i *foreign fighters*, per il solo fatto di aver preso parte al conflitto⁵. Resta il fatto che la caratterizzazione giuridica, sul piano interno o internazionale, o politica di un gruppo armato come terrorista, è irrilevante rispetto all'esistenza di un conflitto armato regolato dal diritto internazionale umanitario⁶.

Va anche constatato che la Commissione internazionale indipendente di inchiesta sulla Siria, ha rilevato che a partire dall'aprile 2013 l'Isis (allora ancora definito come Isil ovvero Stato Islamico dell'Iraq e del Levante), in quanto gruppo armato parte del conflitto, ha violato i suoi obblighi nei confronti dei civili e delle persone *hors de combat*, violazioni gravi che costituiscono crimini di guerra. La Commissione ha concluso che gli attacchi nei confronti della popolazione

civile si sono manifestati «through the coordinated campaign of spreading terror among the civilian population. The terror inflicted on the civilian population is clearly evidenced by witness and victim accounts». Ha poi specificato che tale terrore è stato inflitto mediante una imposizione sistematica di restrizioni dei diritti e delle libertà fondamentali e attraverso la commissione su vasta scala di violazioni del diritto umanitario e di crimini di guerra «including sentencing and executions without due process, killing, mutilation, rape, sexual violence, forced pregnancy, torture, cruel treatment, the use and recruitment of children, and outrages upon personal dignity»⁷.

Al fine di poter calibrare eventuali opportune limitazioni di libertà o di diritti civili, assume particolare rilievo l'inquadramento e l'inserimento, o meno, della figura del *foreign fighter* tra gli enti dotati di soggettività giuridica internazionale. Le premesse sulla soggettività internazionale sono d'obbligo in quanto la questione è complessa e parecchio dibattuta in dottrina, sia nei tratti generali che nell'individuazione concreta dei soggetti.

A carattere generale, per definizione, come 'soggetto di diritto internazionale' s'intende l'ente 'cui fanno capo i diritti e gli obblighi' internazionali⁸. Nonostante questa chiara definizione di partenza, però, il novero dei soggetti internazionali inizia a variare, in quantità e qualità, in funzione della diversa metodologia applicata in relazione ai singoli fenomeni concreti⁹. Più specificamente, una diversità di valutazioni basata su una funzionalità – ora alle singole realtà socio-politiche internazionali, ora alla valutazione dei dati normativi di quella specifica realtà – porta a conclusioni differenti. Ne consegue, infatti, che, secondo alcuni, solo gli Stati e le Organizzazioni internazionali sono soggetti, mentre per altri lo sarebbero anche gli individui e, nel caso di specie, anche i *foreign fighters*.

I *foreign fighters* e la 'destinatarietà' delle norme di diritto internazionale

Il dibattito sembrerebbe vertere intorno al concetto di 'destinatarietà' delle norme di diritto internazionale, secondo cui parrebbe che l'essere, appunto, destinatario di norme internazionali, costituisca la condizione giuridica di soggettività internazionale. Da qui la prematura conclusione che il combattente straniero, in quanto certamente destinatario di norme di diritto internazionale, si guadagni il rango di soggetto di diritto internazionale. Ma questa impostazione, se pur prevalente, contrasta con l'opinione di chi sostiene il contrario, nel senso che ogni destinatario di norme non è, per ciò stesso, sempre e comunque un soggetto.

La 'soggettività', infatti, non può considerarsi come un'immediata conseguenza della 'destinatarietà' di norme, ma il riflesso giuridico di caratteristiche intrinseche, costitutive, pre-giuridiche possedute dall'ente¹⁰. Se nell'ente mancano queste caratteristiche intrinseche e costitutive, allora manca pure la soggettività e la 'destinatarietà' di norme va spiegata con ragioni diverse dal possesso della soggettività internazionale¹¹. Seguendo questo ragionamento, la teoria 'funzionalistica', pur se prevalente, non può trovare accoglimento, e semmai è un approccio realistico che consente di delineare ed individuare chi effettivamente possa essere definito soggetto di diritto internazionale. A questo punto, possiamo, senz'altro, definire come soggetto solo chi, per forza propria, ha la capacità effettiva (reale, concreta, materiale, ecc.) di impegnare l'ordinamento, (e non la semplice concreta 'destinatarietà' di norme) azionando i propri diritti e rispondendo dei propri obblighi¹².

Il riferimento è riconducibile alla nascita dello Stato moderno post-westfaliano, che ha delineato e definito il cosiddetto ambiente internazionale: «quello degli enti indipendenti e sovrani»¹³. Se a ciò aggiungiamo che l'essere indipendenti si sostanzia attraverso l'esercizio dello *ius excludendi alios*, inteso quale controllo esclusivo di un territorio, è conseguenza immediata che nel novero dei soggetti internazionali rientrano, al momento, gli Stati e gli insorti. Tralasciando la disamina sull'essere Stato e sull'esercizio della potestas su un determinato territorio e nei confronti di un altrettanto ben definito popolo, è proprio la categoria degli insorti, e la relativa analisi, che è di ausilio per inquadrare e collocare, o meno, i combattenti stranieri tra il novero dei soggetti di diritto internazionale.

Per chi combattono i foreign fighters? L'importanza (e la difficoltà di definire Isis)

Per definizione, s'intendono insorti quei «gruppi organizzati, sotto un comando responsabile, di individui che prendono le armi in occasione di una guerra civile o di moti rivoluzionari interni, sulla spinta di determinati fini politici, quale la conquista del potere o la secessione di un territorio per acquisire l'indipendenza o per unirsi ad un altro Stato». L'acquisizione dello status di soggetti di diritto internazionale dipende dal conseguimento dell'esercizio effettivo del potere di governo su una parte del territorio dello Stato. Nella misura in cui il movimento insurrezionale controlla effettivamente una parte del territorio e della popolazione, acquista la soggettività internazionale in quanto tale, a prescindere, cioè, se l'insurrezione avrà successo e si formerà un vero e proprio Stato. La soggettività del movimento insurrezionale in quanto tale, è destinata ad essere temporanea, potendo il movimento trasformarsi (in caso di vittoria) in uno Stato o (in caso di sconfitta) in un gruppo di individui sottoposti esclusivamente al potere coercitivo del governo 'legittimo'. Lo Stato che procede al riconoscimento si impegna ad applicare il diritto nazionale di guerra e di neutralità nei confronti degli insorti, assimilando così la guerra civile ad una guerra internazionale¹⁴. È ovvio che, in caso contrario, in ipotesi quindi del mancato raggiungimento della concreta estrinsecazione di una 'potestas' sul territorio, il 'rivoltoso' resta un fenomeno di diritto interno e non anche di diritto internazionale¹⁵.

Un'altra distinzione da evidenziare è tra insorti (e Movimenti di Liberazione Nazionale) e terroristi, dal momento che Isis è stato definito dall'ONU come organizzazione terroristica. Tale diversificazione è spesso negata perché, di fatto, ogni fenomeno violento è ricondotto, erroneamente, alla generica categoria del 'terrorismo internazionale'. Bisogna, invece, distinguere tra l'essenza giuridica (e la conseguente descrizione scientifica) del fenomeno socio-politico (insurrezione, autodeterminazione del popolo oppresso, ecc.) e l'uso di mezzi di lotta (leciti o meno) da parte del fenomeno. L'aspirazione di un popolo ad autodeterminarsi o di un gruppo insurrezionale a sovvertire l'ordine costituzionale dello Stato (legittime o indifferenti per il diritto internazionale che, in ogni caso, le qualifica come azioni belliche) può, infatti, realizzarsi anche mediante strumenti di lotta illeciti (uso della violenza contro obiettivi non militari, contro la popolazione civile che non partecipa alle ostilità, con mezzi che provochino offese indiscriminate, ecc.): anche in questo caso, però, gli insorti o gli appartenenti a un movimento di liberazione nazionale non possono «essere perseguiti a norma di codice penale comune», essendo considerati dal diritto internazionale, legittimi combattenti¹⁶.

Posto che nella situazione dell'Isis è esclusa ogni possibile legittimazione quale movimento di liberazione nazionale, gli attacchi armati da loro compiuti si configurano come illecito che sul

piano del diritto interno può essere autonomamente perseguito quale 'atto di ribellione' al governo legittimo o 'eversione', e sul piano del diritto internazionale è *contra ius* quale 'illegittimo esercizio della violenza bellica o aggressione'.

È noto che la comunità internazionale non è pervenuta ancora a una definizione univoca del 'crimine contro la pace' rappresentato dall'aggressione e la circostanza è confermata anche dallo Statuto della Corte Penale Internazionale che, pur prevedendo la giurisdizione anche su tale crimine, ne rinvia l'esercizio ad una compiuta definizione a opera dell'Assemblea degli Stati parte (Art.5)¹⁷. Tuttavia nel diritto internazionale consuetudinario è netto il divieto di alcune 'forme tradizionali di aggressione' che non possono inquadrarsi nelle azioni di legittima difesa, ai sensi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, dichiarativo del diritto consuetudinario. Pertanto qualsiasi attacco armato non giustificato dalla legittima difesa rappresenta una violazione dell'art.2 della Carta delle Nazioni Unite che proibisce l'uso o la minaccia della forza, e come tale si configura da un lato una responsabilità 'internazionale' dello Stato, ma anche la responsabilità penale individuale di coloro che materialmente hanno posto in essere la condotta illecita.

È stato osservato che gli appartenenti all'Isis si sono distinti per l'adozione di metodi di combattimento tipici delle battaglie tradizionali e per l'effettivo controllo del territorio conquistato. Da qui la conclusione di alcuni secondo cui gli appartenenti all'Isis potrebbero essere considerati parte di un conflitto ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei successivi protocolli aggiuntivi, e ciò anche ai fini della giurisdizione internazionale nel caso di atti di violenza ai danni della popolazione civile¹⁸. Per cui se originariamente lo Stato Islamico di Iraq e Siria (2004-2006) ha supportato la lotta per combattere, a fianco di Al-Qaeda, l'occupazione americana dell'Iraq, ancorché con mezzi illeciti, la medesima organizzazione poteva considerarsi alla stregua di un movimento di liberazione nazionale o di un gruppo di insorti (soggetti, quindi, di diritto internazionale). Ma allorquando, dal febbraio 2014, l'obiettivo del gruppo è divenuto quello di concorrere per il primato del jihad globale, è conseguenza diretta che il fenomeno sia esclusivamente inquadrabile come azione terroristica che esula, quindi, dalla fenomenologia degli insorti.

Il ragionamento sopra esposto porta inevitabilmente alla conclusione che il combattente straniero, che sposa la causa del gruppo terroristico, non è un 'insorto', ma un 'terrorista' esso stesso, per il quale si rende, quindi, necessario analizzare la soggettività dal punto di vista del diritto internazionale, tenuto conto che, comunque, si tratta, sempre nel quadro del diritto internazionale, di un 'individuo'.

Sul tema della soggettività internazionale dell'individuo, la prevalente dottrina ne afferma la non soggettività, in quanto sono sempre gli Stati i soggetti dei rapporti giuridici che coinvolgono direttamente o indirettamente gli individui, i quali sono solo gli oggetti di quei rapporti interstatuali, che trovano fondamento nelle statuizioni dei Trattati che intercorrono tra gli Stati firmatari. In conseguenza, la legittimazione processuale attiva dell'individuo nei sistemi di protezione internazionale dei diritti umani, resta decisamente condizionata alla partecipazione dello Stato al trattato che istituisce il sistema di protezione. L'individuo, quindi, beneficia della tutela non per forza propria, ma solo se lo Stato è parte (e fino a quando resta parte) al trattato. Dalla legittimazione processuale attiva, non derivano, così, diritti soggettivi per l'individuo, ma potestà

processuali, i cui limiti e contenuti sono determinati dal trattato, a sua volta fonte di obblighi e diritti internazionali solo per gli Stati parte¹⁹.

Foreign fighters, terrorismo e la non applicabilità della qualifica di 'soggetto di diritto internazionale'

L'analisi giuridica non muta anche fuori dal caso in cui l'individuo sia beneficiario dallo Stato nell'ambito della tutela internazionale dei suoi diritti. Come nel caso del terrorista. Il terrorismo è vietato dal diritto internazionale. La Convenzione delle Nazioni Unite del 1999 per la soppressione delle attività di finanziamento del terrorismo che, all'art. 2, definisce il terrorismo come ogni atto finalizzato a causare la morte o lesioni personali gravi ad un civile o ad ogni altra persona che non prende attivamente parte alle ostilità in una situazione di conflitto armato, quando lo scopo di questo atto, per propria natura ovvero per il contesto nel quale viene commesso, è quello di intimidire una popolazione ovvero di costringere un governo od una organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto. Il terrorista, come il pirata, potrebbe apparire come destinatario della norma proibitiva, ma in effetti, l'unico rapporto giuridico di diritto internazionale, intercorre a livello di soggetti, tra gli Stati, i quali si obbligano, reciprocamente, a vietare, prevenire e punire un fenomeno ritenuto così allarmante da legittimare comportamenti degli Stati altrimenti illeciti.

La reazione della comunità internazionale al fenomeno terroristico, produce norme per cooperare e prevenire, al livello interstatuale, l'emergenza e così meglio combattere l'individuo terrorista che, però, resta solo l'oggetto della normativa internazionale e non certo il soggetto. Quindi possiamo definirlo unicamente come destinatario materiale dell'attività degli Stati ed escluderlo dalla catalogazione dei soggetti di diritto internazionale. Il rilievo giuridico dell'individuo nella vita di relazione internazionale è, quindi, sempre mediato e indiretto e questa impostazione si conferma valida anche nell'ipotesi di responsabilità penale personale del criminale internazionale²⁰.

Va detto che, il diritto internazionale sancisce la responsabilità penale e personale dell'individuo per la commissione di gravi fattispecie criminose, secondo la duplice direzione: o l'individuo agisce in qualità di organo di uno Stato, oppure non ha alcun legame organico con uno Stato. Nel primo caso la sua responsabilità penale e personale potrebbe intendersi come un'ulteriore sanzione che il diritto internazionale appronta per le forme più gravi di illecito internazionale dello Stato, confermando che non siamo in presenza di una soggettività internazionale dell'individuo. Nella seconda ipotesi, quella del terrorista o del pirata appunto, il rilievo internazionale dell'individuo si sostanzia e si riduce, quindi, nel rappresentare l'oggetto, materiale e giuridico, dell'attività normativa degli Stati, finalizzata a prevenire, punire e reprimere i fenomeni turbativi o lesivi della vita internazionale.

La riconferma a quanto esposto, che porta all'esclusione dell'individuo dal novero dei privati dotati di soggettività internazionale, si evince dall'eccezione rappresentata dal cosiddetto soggetto-potenza, che certamente non è identificabile con il combattente straniero. È soggetto-potenza, infatti, solo chi ha la forza di manifestarsi nel tessuto socio-politico delle relazioni internazionali come una potenza effettivamente indipendente, capace di interagire con le altre potenze internazionali²¹ (per esempio Napoleone Bonaparte, Re Giacomo d'Inghilterra, l'Imperatore

d’Etiopia). È immediatamente intuibile che il *foreign fighter* non rientra, certamente, in questa fattispecie.

In conclusione, quindi, vista la superiore disamina dei prevalenti orientamenti dottrinali, è adesso agevole pervenire alla completa esclusione del *foreign fighter* dal novero degli enti dotati di soggettività giuridica internazionale, proprio per l’evenienza che non si tratta di un cosiddetto soggetto-potenza, né di una realtà assimilabile ai cosiddetti insorti. Conseguenza diretta del ragionamento sarà l’esclusione, per i combattenti stranieri, di ogni tipo di tutela e garanzia riservata ai quei soggetti che, a pieno titolo, godono della qualifica di ‘soggetti di diritto internazionale’.

Note

(ultimo accesso a tutti i link indicati: 10 giugno 2016)

- ¹ L’art. 3 comune non contiene una definizione di conflitto armato non internazionale: nel caso Tadic, si è stabilito che esiste un conflitto armato quando abbia luogo una violenza armata tra autorità governative e gruppi armati organizzati oppure tra gruppi armati organizzati all’interno dello Stato. V. ICTY, *The Prosecutor v. Dusko Tadic*, IT-94-1-T, sentenza del 7 maggio 1997, par. 561-568; *The Prosecutor v. Fatmir Limaj*, IT-03-66-T, sentenza del 30 novembre 2005, par. 94-170. Vi è da precisare che il II Protocollo addizionale prevede una definizione più restrittiva di conflitto armato non internazionale: anzitutto, introduce la condizione del controllo del gruppo armato su parte del territorio; in secondo luogo, esclude dalla sua applicazione i conflitti armati tra gruppi armati non statali. V. pure ICRC, *How is the Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law?*, Opinion Paper, marzo 2008.
- ² S. PERCY, *Mercenaries: The History of a Norm in International Relations*, Oxford, 2007.
- ³ S. KRAEHENMANN, *Foreign Fighters under International Law*, Academy Briefing No. 7, ottobre 2014, <http://www.geneva-academy.ch/docs/publications/Briefings%20and%20In%20breifs/Foreign%20Fighters%20Under%20International%20Law%20Briefing%20no7.pdf>.
- ⁴ UNITED NATIONS, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Rule of Terror: Living under ISIS in Syria*, 19 novembre 2014, par. 76, <http://www.refworld.org/pdfid/5469b2e14.pdf>.
- ⁵ N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, IV ed., Torino 2014, p. 363.
- ⁶ Kraehenmann, *Foreign Fighters under International Law*, cit., p. 23.
- ⁷ *Rule of Terror: Living under ISIS in Syria*, cit., par. 77.
- ⁸ «Con tale espressione si intendono designare gli enti cui fanno capo i diritti e gli obblighi discendenti dalle regole dell’ordinamento che si considera»: M. GIULIANO, T. SCOVAZZI e T. TREVES, *Diritto internazionale*, Giuffrè, Milano 1991, cit., p.79.
- ⁹ A. SINAGRA - P. BARGIACCHI, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Giuffrè, Milano 2009, p. 26.
- ¹⁰ R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Milano, Liguori, 1989, cit. p. 390.
- ¹¹ Sinagra - Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, cit., p. 27.
- ¹² Sinagra, Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, cit., p. 28.
- ¹³ Quadri, *Diritto internazionale pubblico*, cit., p. 39.
- ¹⁴ Focarelli, *Nozione e fondamento del diritto internazionale*, cit., p. 21.

- ¹⁵ Giuliano – Scovazzi - Treves, *Diritto internazionale*, cit., p. 169.
- ¹⁶ G. GUARINO, *Terrorismo e lotte di liberazione nazionale: la legge applicabile*, in «Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale», n. 22, 2006, pp. 7-24.
- ¹⁷ Nei lavori successivi alla firma dello Statuto, il punto critico sulla determinazione del crimine di aggressione è stato individuato nella difficoltosa definizione dei rapporti tra le competenze del Consiglio di Sicurezza e quelle della Corte. Sul punto v.: *Il crimine di aggressione* in Il diritto internazionale nelle origini e nelle prospettive della Corte penale internazionale, in «Rassegna Arma Carabinieri», supplemento al n.2/2002, p. 70; A. CASSESE *Lineamenti di diritto internazionale penale*, vol. I, Il Mulino, Bologna 2005, p.147.
- ¹⁸ S. ROMANO, *Abuso di “terrorismo”:* meglio evitare parole sbagliate, in «Corriere della sera» del 17 settembre 2014, http://www.corriere.it/lettere-al-corriere/14_settembre_17/ABUSO-DI-TERRORISMO-MEGLIO-EVITARE-PAROLE-SBAGLIATE_d6607b36-3e2a-11e4-af68-1b0c172fb9a5.shtml.
- ¹⁹ Sinagra - Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, cit., pp. 91-92.
- ²⁰ Sinagra - Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, cit., p. 93.
- ²¹ V. Arangio Ruiz: «Il soggetto internazionale, per esistere come tale, non deve né governare in via esclusiva un territorio, né dipendere, dal punto di vista concettuale, dalla teoria generale dello Stato.», Sinagra - Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, cit., p. 37.